



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio. 821/17 X Legislatura

A.

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 6 del 20/02/2018

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Conciliazione n. cron. 2845/2018 sottoscritta dinanzi al Tribunale di Bari/Sez. Lavoro nel giudizio dipendente cod. R.P. 920150 c/ Regione Puglia



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Conciliazione n. cron. 2845/2018 del 22.01.2018 (Verb. Conc. n. 27/2018), relativo al diritto, in favore del dipendente cod. R.P. 920150 alla liquidazione di € 15.000,00 onnicomprensivi, anche di spese legali, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, a saldo e transazione di qualunque altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, presente e/o futura, comunque ricollegabile alle pretese dedotte nel predetto giudizio e/o derivanti dai titoli azionati.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

aut



In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Conciliazione n. cron. 2845/2018 del 22.01.2018 (Verb. Conc. n. 27/2018), si espone quanto segue:

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 15.06.2015 innanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro, contraddistinto dal n. R.G. 7249/2015, il dip. Cod. R.P. 920150, dipendente regionale, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"a) accertato e dichiarato il diritto del dip. Cod. R.P. 920150 al pagamento della retribuzione maturata in suo favore per l'attività di lavoro straordinario prestato durante le trasferte determinata alla stregua del prospetto allegato e notificato contestualmente al ricorso quale sua parte integrante in misura ad ore 3002, per tutte le ragioni sovra estese, che si abbiano – qui – per riportate, condanni, per l'effetto, la Regione Puglia al pagamento della retribuzione maturata a tale titolo in misura pari alla somma complessiva di € 35.188,42= così come calcolata alla stregua del conteggio analitico allegato e notificato unitamente al ricorso quale sua parte integrante oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”;

- la Regione Puglia si costituiva nel predetto giudizio, a mezzo dell'Avvocato incaricato dall'Avvocatura regionale Avv. Lucrezia Gaetano, con memoria depositata in data 26.01.2016, contestando la pretesa del ricorrente e così concludendo per il rigetto della domanda;

- all'udienza del 26.09.2016, l'Avvocato del ricorrente dichiarava la disponibilità dello stesso “a limitare la pretesa economica al periodo dal 2006 al 2011, con rinuncia agli interessi e alla rivalutazione, oltre contributo spese”;

- il Giudice del Lavoro Dott.ssa Avarello prendeva atto della richiesta della parte e invitava la Regione a prendere posizione sulla proposta espressa dal ricorrente ovvero a formulare diversa proposta conciliativa;

4. con nota prot. AOO_106 n. 3451 del 15.02.2017, la Sezione Personale e Organizzazione comunicava all'Avv. Gaetano che “Ferme restando tutte le eccezioni e argomentazioni difensive addotte dall'Amministrazione regionale, e senza che ciò significhi riconoscimento alcuno delle ragioni del ricorrente, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, la Regione Puglia è disposta, ad addivenire ad una definizione bonaria della vicenda che veda il riconoscimento in favore del dip. Cod. R.P. 920150, a stralcio della somma € 10.000,00, onnicomprensiva anche di spese legali, a fronte della rinuncia di controparte agli atti e all'azione e ad ogni altra pretesa connessa al giudizio in oggetto”;

5. all'udienza del 20.02.2017 l'Avv. Gaetano per l'amministrazione convenuta, rappresentava la disponibilità della Regione Puglia a definire transattivamente la controversia a mezzo di corresponsione della somma di € 10.000,00 onnicomprensiva di spese legali;

- l'Avvocato del ricorrente chiedeva termine per sottoporre la proposta al proprio assistito e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 29.05.2017;

- all'udienza del 29.05.2017, l'Avvocato del ricorrente dichiarava la disponibilità del proprio assistito a conciliare previa corresponsione della somma onnicomprensiva delle spese legali di € 15.000,00;

- l'Avvocato della convenuta chiedeva breve rinvio per riferire la proposta all'Amministrazione e la causa veniva rinviata al 09.10.2017;

- con nota prot. AOO_106 n. 14373 del 31.08.2017, la Sezione Personale e Organizzazione comunicava all'Avv. Gaetano che “Ferme restando tutte le eccezioni e argomentazioni difensive addotte dall'Amministrazione regionale, e senza che ciò significhi riconoscimento alcuno delle ragioni del ricorrente, la Regione Puglia è disposta ad addivenire ad una definizione bonaria della vicenda che veda il riconoscimento in favore del dip. Cod. R.P.



920150, a stralcio, della somma € 15.000,00, omissiva anche di spese legali, a fronte della rinuncia di controparte agli atti e all'azione e ad ogni altra pretesa connessa al giudizio in oggetto”;

- all'udienza del 09.10.2017 il Giudice del Lavoro, preso atto della disponibilità della Regione Puglia, rinviava la causa all'udienza del 22.01.2018 ai fini della sottoscrizione dell'accordo di componimento bonario;


- detta proposta conciliativa veniva accolta dall'Amministrazione regionale e sottoscritta dalle parti all'udienza del 22.01.2018.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 *“Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari.”*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore

Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
**Conciliazione n. cron. 2845/2018 del 22.01.2018 (Verb. Conc. n.
27/2018)**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla Conciliazione n. cron. 2845/2018 del 22.01.2018 (Verb. Conc. n. 27/2018), dell'importo totale di € 15.000,00 =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3025 *"Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari."* che presenta la dovuta disponibilità."

